

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
CORTE FEDERALE D'APPELLO

(RG PF 52/2025)

(RG TF 03/2026)

RGCG 03/2026

Decisione n.2 dell'8 Aprile 2026

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Così composta:

- Avv. Marco Baliva – Presidente
- Avv. Stella Frasca – Componente
- Avv. Alessandro Oliverio – Componente Relatore

all'udienza dell'8 Aprile 2026 ha così deciso sul reclamo proposta da:

- Dino PONCHIO, tesserato FIDAL n. PD0102

avverso la decisione n. 3/2026 del Tribunale Federale della FIDAL del 27/02/2026

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. Il presente procedimento trae origine dal reclamo (di seguito, il “**Reclamo**”) ex Art. 50 del Regolamento di Giustizia (di seguito, “**R.G.**”) esperito dal Prof. Dino PONCHIO avverso la decisione n. 3/2026 del Tribunale Federale del 27 febbraio 2026 (di seguito, la “**Decisione**”), con la quale il medesimo è stato dichiarato responsabile degli addebiti ascrittigli.
2. Con la Decisione impugnata, il Tribunale Federale ha irrogato al Prof. PONCHIO la sanzione della squalifica per giorni 30 (trenta), ritenendolo responsabile della violazione degli artt. 1 e 6 dello



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Statuto FIDAL, dell'art. 22 del Regolamento Organico, nonché degli artt. 1.1, 1.13, 2.1 e 2.3 R.G., oltre che del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. L'addebito riguardava la partecipazione del deferito a una cerimonia di premiazione svoltasi l'11 ottobre 2025 a Monselice (PD), nell'ambito di una manifestazione federale denominata "Meeting di chiusura provinciale" (di seguito l'"**Evento**"), nonostante lo stesso si trovasse in costanza di una squalifica disciplinare precedentemente irrogata con decisione n. 5/2025 della presente Corte Federale d'Appello FIDAL.

3. Il fatto e lo svolgimento del procedimento dinanzi il Tribunale Federale sono stati puntualmente descritti nella Decisione impugnata, e, in questa sede, vengono riportati i suoi punti salienti per ragioni di chiarezza espositiva della presente decisione.
4. La vicenda *de qua* scaturisce dalla segnalazione del Presidente Federale del 16 ottobre 2025 alla Procura Federale, inerente alla partecipazione del Prof. PONCHIO all'Evento di Monselice.
5. All'esito della fase inquirente, la Procura Federale procedeva al deferimento ravvisando una condotta lesiva dei principi di probità e lealtà sportiva, pur richiedendo l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 9, comma 2, lett. d) R.G., in ragione della natura commemorativa della presenza del deferito, intervenuto su invito per onorare la memoria del compianto Felicino Santangelo.
6. Costitutosi dinanzi al Tribunale Federale, la difesa del Prof. PONCHIO eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'organo adito, sostenendo che la propria partecipazione fosse avvenuta esclusivamente in veste di Presidente Regionale CONI e non di tesserato FIDAL, invocando dunque la natura extra-funzionale e istituzionale della condotta. La difesa deduceva altresì l'assenza di qualsivoglia profilo di colpevolezza vista la brevità della presenza del Prof. PONCHIO all'Evento (circa 10-15 minuti) limitata alla consegna di un premio.
7. Con la Decisione qui gravata, il Tribunale Federale, rigettate le eccezioni preliminari, fondava il proprio *decisum* sulla natura stessa della sanzione disciplinare della squalifica – inflitta dalla Corte Federale d'Appello con la decisione 5/2025 – la quale comporterebbe l'interdizione del tesserato dalla partecipazione a qualunque attività federale per l'intero periodo di efficacia della sanzione. In particolare, il giudice di prime cure ha statuito che la partecipazione a una cerimonia di premiazione nell'ambito di un evento inserito nel calendario federale — quale l'Evento di Monselice — costituisce a pieno titolo "attività federale". Secondo il ragionamento del Tribunale Federale, pertanto, il dovere di astensione derivante dalla squalifica ha carattere assoluto e



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

onnicomprendivo rispetto alle attività della FIDAL, a nulla rilevando la circostanza che il Prof. PONCHIO avesse inteso presenziare nella diversa veste istituzionale di Presidente del CONI Regionale Veneto. Tale sovrapposizione di cariche non varrebbe a neutralizzare l'efficacia del precetto disciplinare, la cui *ratio* risiederebbe nell'allontanamento temporaneo del soggetto dall'alveo federale.

8. Accertata la materialità del fatto, il primo giudice di prime cure determinava la sanzione base in giorni 40, ridotta a giorni 30 per effetto del riconoscimento della predetta attenuante.
9. Avverso tale decisione ha proposto Reclamo il Prof. PONCHIO, rassegnando articolate censure che possono essere qui di seguito riassunte:
 - Sulla nullità della decisione del Tribunale Federale per difetto di giurisdizione: Il reclamante reitera l'eccezione di rito, sostenendo che il Tribunale Federale abbia erroneamente attratto nella propria competenza una condotta posta in essere dal Prof. PONCHIO in qualità di Presidente del CONI Veneto, e riaffermando che la partecipazione a una cerimonia istituzionale, in veste di Presidente Regionale CONI, esuli dal perimetro di vigilanza degli organi di giustizia endofederale FIDAL.
 - Sull'ambito di applicazione della squalifica: viene contestata l'equiparazione fattuale operata dal Tribunale Federale tra la sanzione della "squalifica" e quella dell'"inibizione". La difesa del Prof. PONCHIO, infatti, evidenzia la distinzione ontologica e normativa, sancita dall'art. 5 R.G., tra queste due sanzioni. Nel Reclamo si argomenta che, mentre la squalifica attiene prettamente all'attività tecnico-sportiva del tesserato, l'inibizione è la sanzione deputata a precludere lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali. Pertanto, il Tribunale Federale avrebbe operato un'estensione analogica *in malam partem*, conferendo alla squalifica il medesimo contenuto afflittivo dell'inibizione e impedendo al Prof. PONCHIO di esercitare prerogative istituzionali derivanti dalla sua carica in seno al CONI, ente terzo e distinto dalla FIDAL.
 - Sull'assenza dell'elemento soggettivo: Il Reclamo evidenzia l'insussistenza di dolo o colpa nella condotta contestata. Si argomenta che il reclamante abbia agito in assoluta buona fede, persuaso che lo *status* di squalificato quale Allenatore Benemerito non precludesse il compimento di atti meramente formali e commemorativi nella diversa veste di vertice regionale del CONI.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

10. In via incidentale, infine, il reclamante ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione irrogata ai sensi dell'Art. 50.4 R.G., adducendo la sussistenza del *fumus boni iuris* dei motivi di gravame e il *periculum in mora* derivante dal pregiudizio arrecato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in attesa della decisione di merito.
11. Il 21 Febbraio 2026, il Presidente della Corte Federale D'Appello con il decreto di fissazione dell'udienza concedeva la sospensione dell'esecutività della decisione di primo grado.
12. All'udienza di discussione dinanzi la Corte dell'8 Aprile 2026, il Prof. PONCHIO si è rimesso integralmente alla propria memoria, e nel ribadire che la sanzione inflittagli dalla FIDAL sia quella della squalifica – e non della inibizione – insiste per l'accoglimento del Reclamo. La Procura Federale, di contro, oltre a rimarcare la complessità del caso, sottolinea la necessità di valorizzare l'effettività della sanzione adottata dal Tribunale Federale, altrimenti vanificata dalla diversa figura istituzionale ricoperta dal Prof. PONCHIO, chiedendo, quindi, conferma della Decisione in ogni sua parte.
13. La Corte, a seguito della discussione, si riunisce in camera di consiglio all'esito della quale adotta la presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

14. La Corte, all'esito di un'attenta disamina degli atti di causa e delle risultanze emerse in sede di discussione, ritiene che il reclamo proposto dal Prof. Dino PONCHIO sia meritevole di accoglimento per le ragioni di diritto qui di seguito esposte.
15. La *quaestio iuris* sottoposta al vaglio attiene, in via assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, alla corretta perimetrazione degli effetti della sanzione della "*squalifica*" rispetto a quella dell'"*inibizione*", così come tipizzate dall'art. 5 R.G. Il nucleo del contendere, quindi, risiede nello stabilire se la condotta del reclamante — consistente nella partecipazione a una cerimonia di premiazione di un evento federale in vigenza di una pregressa squalifica — integri una violazione del precetto sanzionatorio o se, viceversa, tale partecipazione possa ritenersi legittima anche in ragione della sua diversa veste istituzionale (in qualità di Presidente del CONI Regionale Veneto).
16. La Corte è di avviso che si è di fronte ad una questione interpretativa di fondamentale rilievo, dove è necessario muovere da una lettura sistematica e rigorosa del precetto normativo. Orbene, l'art. 5 R.G. delinea una bipartizione tra le fattispecie sanzionatorie:



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

- la **squalifica** è definita quale interdizione dalla partecipazione ad "*attività federali*", ed è tradizionalmente associata a violazioni che attengono ai rapporti organizzativi e funzionali tipici dello *status* di tesserato;
- l'**inibizione** temporanea è invece configurata quale sanzione preclusiva della possibilità di "*ricoprire cariche sociali o federali*", colpendo dunque lo *ius honorum* e la capacità rappresentativa del soggetto all'interno dell'ordinamento federale.

17. Dagli atti emerge con chiarezza che il Prof. PONCHIO è stato attinto dalla decisione n. 5/2025 di questa Corte con la sanzione della "*squalifica*", irrogata in ragione della sua qualità di Allenatore Benemerito, ed il Tribunale Federale, nella Decisione qui impugnata, ha aderito a una visione estensiva della sanzione, ritenendo che il concetto di "*attività federale*" di cui all'art. 5.1 R.G. debba intendersi in senso onnicomprensivo, tale da precludere qualsivoglia presenza ufficiale in eventi FIDAL, a prescindere dal titolo o dalla funzione esercitata dal tesserato.

18. Tale impostazione non è condivisa da questa Corte. In ossequio al principio di tassatività e legalità delle sanzioni — pilastro cardine dell'ordinamento sportivo — le norme sanzionatorie devono essere interpretate in senso stretto, rifuggendo da estensioni analogiche *in malam partem*. Se l'ordinamento federale ha inteso distinguere tra "*squalifica*" e "*inibizione*", ne deriva che le due sanzioni operano su piani diversi e non sovrapponibili: la squalifica colpisce l'operatività tecnico-funzionale del tesserato, mentre l'inibizione ne recide la capacità rappresentativa e istituzionale. La squalifica non può, pertanto, produrre un effetto "espulsivo" assoluto da ogni evento federale: un tale automatismo finirebbe per attribuire alla squalifica la medesima portata afflittiva dell'inibizione, svuotando di significato la distinzione voluta dal legislatore federale.

19. Nel caso di specie, risulta accertato che il Prof. PONCHIO è intervenuto all'Evento di Monselice non già quale Allenatore Benemerito (status colpito dalla squalifica), bensì nella sua distinta qualità di Presidente del CONI Regionale Veneto. Tale funzione trae la propria legittimazione da un ordinamento (quello del CONI) che, pur essendo al vertice del sistema sportivo, è ontologicamente distinto da quello della singola Federazione. Impedire a un soggetto squalificato di esercitare le proprie prerogative istituzionali derivanti da un mandato esterno (e gerarchicamente sovraordinato), significherebbe — ed è opportuno ripeterlo — operare un'indebita uniformazione afflittiva tra squalifica e inibizione, finendo per attribuire alla prima un contenuto sanzionatorio che la norma riserva esclusivamente alla seconda.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

20. Non può pertanto ritenersi che la mera presenza a fini rappresentativi e commemorativi (peraltro riconosciuti di "particolare valore morale" dalla stessa Procura e dal Tribunale Federale) integri la nozione di "*attività federale*" preclusa allo squalificato. L'interpretazione del Tribunale Federale, seppur mossa da un lodevole intento di rigore disciplinare, finisce per violare il principio del *favor rei*, il quale impone che, nel dubbio interpretativo o in presenza di norme a contenuto sanzionatorio, si prediliga la lettura meno gravosa per l'incolpato, ancorando la sanzione al solo ambito funzionale per cui è stata comminata.
21. In conclusione, non sussistendo l'identità tra il *munus* colpito dalla sanzione (Allenatore Benemerito) e la funzione esercitata nel corso dell'Evento contestato (rappresentante istituzionale del CONI), la condotta del Prof. PONCHIO deve ritenersi estranea al perimetro di operatività della squalifica pendente. Viene meno, di conseguenza, l'elemento oggettivo dell'illecito contestato, restando assorbita ogni ulteriore valutazione sull'elemento soggettivo o sul difetto di giurisdizione argomentate dal reclamante.
22. Per i motivi esposti, il Reclamo deve essere accolto, con conseguente riforma della decisione impugnata e proscioglimento del reclamante da ogni addebito.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello:

- Accoglie il reclamo proposto dal Sig. Dino PONCHIO e, per l'effetto, in riforma della decisione n. 3/2026 del Tribunale Federale, assolve il medesimo dagli addebiti ascrittigli perché il fatto non sussiste;
- Dispone la restituzione della tassa reclamo versata;

Manda alla Segreteria per gli incumbenti di competenza

Così deciso in Roma, 8 Aprile 2026

Depositato in Segreteria il 14 Aprile 2026

La Corte Federale di Appello

Il Presidente

Avv. Marco Baliva

Il Componente relatore

Avv. Alessandro Oliverio